

# Notiziario Breve n. 05

STUDIO CLAUDIA CATTABRIGA  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

30 gennaio 2013

## SOMMARIO

	<a href="#">♦ In evidenza</a>	Pag. 1
	<a href="#">♦ Principali scadenze mese di febbraio 2013</a>	Pag. 1
	<a href="#">♦ Posta elettronica certificata per imprese individuali</a>	Pag. 2
	<a href="#">♦ Contenuto della fattura dal 1.01.2013</a>	Pag. 3
	<a href="#">♦ Riepilogo generale delle modalità di fatturazione</a>	Pag. 4
	<a href="#">♦ Autoliquidazione Inail</a>	Pag. 5



### In evidenza

#### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU

- Entro il 4.02.2013 dovrà essere presentata la dichiarazione IMU per tutti i proprietari di immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1.01.2012 al 5.11.2012, data di pubblicazione del D.M. 30.10.2012. Qualora l'evento si sia verificato in un momento successivo, invece, rimane il termine "mobile" e ordinario di 90 giorni. I Comuni possono dettare modalità diverse di comunicazione o richiedere la presentazione di ulteriori documenti.

#### NUOVO REDDITOMETRO

- Il nuovo redditometro, che entrerà in funzione a partire dal marzo 2013, si applicherà ai redditi dichiarati dai contribuenti dal 2009. Oltre 100 voci di spesa saranno comprese nel nuovo strumento di accertamento: spese alimentari, per l'abbigliamento e il tempo libero, per il consumo di energia elettrica e gas, per i collaboratori domestici, per l'acquisto e l'utilizzo di telefoni, il mutuo, le spese di manutenzione dell'abitazione, nonché gli investimenti di vario tipo. Il nuovo redditometro si concentrerà, in particolare, sugli scostamenti superiori al 20% tra le entrate ufficiali e quelle stimate.



### Principali scadenze mese di febbraio 2013

<b>Lunedì 4 febbraio</b>	IVA	<b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1.01.2012 al 6.11.2012.
<b>Sabato 16 febbraio</b>	Inps	<b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2012.
	Inail	<b>Autoliquidazione</b> - Termine di versamento dei premi per il saldo 2012 e l'acconto 2013 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.
<b>Giovedì 28 febbraio</b>	IVA	<b>Comunicazione annuale</b> - Termine di presentazione della comunicazione annuale dati IVA, mediante l'apposito modello prelevabile dal sito Internet "www.agenziaentrate.it". L'obbligo non scatta per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in via autonoma entro febbraio.
	Sostituti d'imposta	<b>Lavoratori dipendenti e assimilati</b> - Termine ultimo per rilasciare l'apposita certificazione unica (Mod. CUD 2013) ai fini fiscali e contributivi, attestante l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al 2012. <b>Lavoratori autonomi</b> - Termine per la consegna delle certificazioni relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute effettuate nel 2012.

#### Note

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



## **Posta elettronica certificata per imprese individuali**

Il D.L. 179/2012 estende l'obbligo anche per le imprese individuali di iscrivere nel Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tutte le imprese individuali, in fase di prima iscrizione, sono tenute ad indicare nella relativa domanda, la propria casella PEC, valida ed attiva, mentre quelle già iscritte, non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 30.06.2013.

<b>AVVERTENZE</b>	<b>Responsabilità</b>	Il titolare dell'impresa è responsabile della veridicità, validità e correttezza dell'indirizzo PEC e risponderà per eventuali e successivi danni conseguenti all'indicazione di una casella PEC, che non sia riconducibile legalmente all'impresa, o sia scaduta o non funzionante.	
<b>MANCATA COMUNICAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'impresa individuale, in fase di iscrizione, non comunica la propria PEC, il funzionario della C.C.I.A.A., adotta il seguente comportamento:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- istruisce l'istanza effettuando i consueti controlli;</li> <li>- sospende l'istanza avendo cura di:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ inserire le dizioni previste dalle varie "procedure di sospensione", se l'istanza non è stata predisposta correttamente;</li> <li>▪ inserire, inoltre, anche la seguente dizione: <i>"L'impresa non ha iscritto un indirizzo PEC. L'istanza, pertanto, non potrà essere acquisita, se non provvedete ad iscrivere un indirizzo PEC valido e attivo."</i></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
<b>COSTI</b>	L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.		
<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	La PEC deve essere iscritta per tutte le imprese individuali attive o inattive.		
<b>PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA</b>	La comunicazione dell'indirizzo PEC deve essere presentata dal titolare dell'impresa.	<b>Eccezione</b>	<p>Non sono tenute le imprese individuali soggette a procedura concorsuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altri soggetti facoltizzati alla presentazione:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- i professionisti e i consulenti del lavoro, se incaricati, i quali avranno cura di sottoscrivere la domanda con la propria firma digitale di ruolo. La casella PEC verrà infatti utilizzata dall'impresa per le proprie comunicazioni all'Inps e all'Inail e viceversa;</li> </ul> </li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p>La PEC, pertanto, assume rilevanza anche ai fini degli adempimenti previdenziali e assicurativi e agli stessi è connessa.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i notai, in quanto pubblici ufficiali, avranno cura di sottoscrivere la domanda con la propria firma digitale di ruolo, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.</li> </ul>
<b>SCADENZE</b>	<b>Nuove imprese</b>	Tutte le imprese individuali, che presentano istanza di prima iscrizione, sono tenute, dal 19.12.2012, a indicare, nella relativa domanda, la propria casella PEC, valida e attiva.	In fase di prima iscrizione, nel software Starweb, la casella PEC deve essere indicata nella sezione "iscrizione" - "sede dell'impresa" - campo "e-mail certificata".
	<b>Imprese già iscritte</b>	Il termine ultimo per effettuare la comunicazione, per le imprese individuali già iscritte alla data del 18.12.2012 (o iscritte dopo tale data, ma con relativa domanda presentata prima del 19.12.2012) è il <b>30.06.2013</b> .	Per le imprese già iscritte, nel software Starweb, la casella Pec è indicata nella sezione "variazione" - "dati sede" - "PEC".



## Contenuto della fattura dal 1.01.2013

Alle operazioni effettuate dal 1.01.2013 devono essere applicate le nuove disposizioni in tema di fatturazione contenute nella legge di Stabilità 2013. In particolare, è compatibile con l'identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma **qualsiasi tipologia di numerazione progressiva** che garantisca l'identificazione univoca della fattura, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa. La norma identifica, inoltre, le annotazioni da indicare nella fattura in caso di mancata applicazione dell'imposta da parte dell'emittente.

<b>NUOVI CONTENUTI OBBLIGATORI DELLA FATTURA</b>	Numero di partita IVA del cliente nazionale.	In precedenza non vi era un obbligo di legge.
	Numero di partita IVA attribuito da un altro Stato UE.	Nel caso in cui il cliente sia stabilito in un altro Stato membro della UE.
	Codice fiscale del cliente nazionale.	Se non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione.
<b>NUMERO PROGRESSIVO FATTURA</b>	È compatibile con l'identificazione univoca qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.	Può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa. La numerazione progressiva dal 1.01.2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012.
		oppure Il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data. <b>Esempi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatt. n. 1.</li> <li>• Fatt. n. 2.</li> <li>• Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1).</li> <li>• Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).</li> </ul>
<b>FATTURA CUMULATIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La possibilità di emettere un'<b>unica fattura</b> per le operazioni effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è estesa alle <b>prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione</b>.</li> <li>• La fattura deve essere emessa <b>entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni</b>, con il dettaglio delle operazioni.</li> </ul>	
<b>SPECIFICHE ANNOTAZIONI</b>	Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di <b>soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con la dicitura: - "<b>inversione contabile</b>".</li> </ul>
	Cessioni di <b>beni in transito</b> o <b>depositati</b> in luoghi soggetti a vigilanza doganale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere riportata la dicitura: - "<b>operazione non soggetta</b>".</li> </ul>
	<b>Cessioni all'esportazione</b> , operazioni assimilate, servizi internazionali (di cui agli artt. 8, 8-bis, e 9 D.P.R. 633/1972).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere riportata la dicitura: - "<b>operazione non imponibile</b>".</li> </ul>
	Operazioni esenti (escluse le operazioni relative alle lotterie di cui al n. 6) dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere riportata la dicitura: - "<b>operazione esente</b>".</li> </ul>
	Operazioni soggette al <b>regime del margine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura: - regime del margine – beni usati; - regime del margine – oggetti d'arte; - regime del margine – oggetti da antiquariato o da collezione; - regime del margine – agenzie di viaggio.</li> </ul>
Operazioni in <b>reverse charge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in "<b>reverse charge</b>" (es.: contratti di subappalto nel settore edile, cessioni di fabbricati strutturali, cessioni di cellulari, ecc.) devono contenere l'annotazione "<b>inversione contabile</b>".</li> <li>• Le autofatture emesse dal cessionario o dal committente di un servizio in regime di "<b>reverse charge</b>" devono recare la dicitura "<b>autofatturazione</b>".</li> </ul>	



## Riepilogo generale delle modalità di fatturazione

Considerate le modifiche intervenute sulle modalità di fatturazione, anche con riferimento alla tipologia di operazioni, si presenta un quadro sinottico per una immediata comparazione delle regole vigenti fino al 31.12.2012 e quelle da osservare dal 1.01.2013.

Cedente/ prestatore	Cessionario/ Committente	Oggetto	IVA	Momento di effettuazione dell'operazione	Tipologia fattura	
<b>IT</b>	<b>IT</b>	Soggetto passivo	Beni	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna, spedizione</li> <li>• Pagamento anticipato</li> <li>• Fattura anticipata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediata</li> <li>• Differita (con DDT)</li> </ul>
		Privato				
	<b>IT</b>	Soggetto passivo	Servizi	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamento<sup>1</sup></li> <li>• Fattura anticipata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediata</li> <li>• Differita (con idonea documentazione)</li> </ul>
		Privato				
	<b>UE</b>	Soggetto passivo	Beni	Non imponibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio del trasporto o della spedizione</li> <li>• Fattura anticipata</li> </ul>	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
		Privato		Sì		
	<b>UE</b>	Soggetto passivo	Servizi 7-ter (generici)	Inversione contabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultimazione della prestazione</li> <li>• Pagamento anticipato</li> </ul>	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
		Privato		Sì		
	<b>UE</b>	Soggetto passivo	Servizi 7-quater 7-quinquies	Inversione contabile <sup>2-8</sup> Sì <sup>9</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamento<sup>1</sup></li> <li>• Fattura anticipata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediata</li> <li>• Differita (con idonea documentazione)</li> </ul>
		Privato				
	<b>Extra UE</b>	Soggetto passivo	Beni	Non imponibile <sup>5</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna, spedizione</li> <li>• Pagamento anticipato</li> <li>• Fattura anticipata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediata</li> <li>• Differita (con DDT)</li> </ul>
		Privato				
Soggetto passivo		Servizi 7-ter (generici)	<b>Non soggetta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultimazione della prestazione</li> <li>• Pagamento anticipato</li> </ul>	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.	
Soggetto passivo		Servizi 7-quater 7-quinquies	Sì, ovvero Non soggetta <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamento<sup>1</sup></li> <li>• Fattura anticipata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediata</li> <li>• Differita (con idonea documentazione)</li> </ul>	
Privato		Servizi 7-septies	Non soggetta <sup>4</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamento<sup>1</sup></li> <li>• Fattura anticipata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediata</li> <li>• Differita (con idonea documentazione)</li> </ul>	
<b>IT</b>	Casi particolari	<b>IT/UE/Extra UE</b>	Beni in transito o allo stato estero <sup>6-7</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inversione contabile (Ue<sup>8</sup>)</b></li> <li>• <b>Non soggetta (extra-Ue)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna, spedizione</li> <li>• Pagamento anticipato</li> <li>• Fattura anticipata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediata</li> <li>• Differita (con DDT)</li> </ul>
<b>UE</b> Soggetto passivo	<b>IT</b>	Soggetto passivo	Servizi 7-ter (generici)	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultimazione della prestazione</li> <li>• Pagamento anticipato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</li> <li>• <b>Integrazione fattura Ue</b></li> </ul>
<b>Extra UE</b> Soggetto passivo	<b>IT</b>	Soggetto passivo	Servizi 7-ter (generici)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì</li> <li>• Autofatturazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultimazione della prestazione</li> <li>• Pagamento anticipato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</li> <li>• <b>Emissione di autofattura</b></li> </ul>

<b>Note</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salvi i casi di autoconsumo (momento in cui i servizi sono resi) e servizi periodici e continuativi (mese successivo a quello in cui sono resi).</li> <li>2. In funzione del criterio specifico stabilito per la tipologia di servizi ex artt. 7-quater o 7-quinquies D.P.R. 633/1972.</li> <li>3. Ovvero operazione "non soggetta" per i servizi non compresi nell'art. 7-sexies D.P.R. 633/1972.</li> <li>4. Ovvero operazione imponibile ad IVA per i servizi non compresi nell'art. 7-septies D.P.R. 633/1972.</li> <li>5. È una cessione all'esportazione, con i requisiti di cui all'art. 8, c. 1, lett. a) o lett. b) D.P.R. 633/1972. In mancanza, è una cessione interna imponibile ad IVA.</li> <li>6. Per cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale con l'indicazione "operazione non soggetta".</li> <li>7. Se ricorrono le altre ipotesi di cui all'art. 7-bis D.P.R. 633/1972 (es.: beni allo stato estero; beni che non sono fisicamente presenti in Italia; cessioni a bordo di navi, aerei, treni; cessioni di gas e energia elettrica, alle condizioni ivi previste).</li> <li>8. Se il destinatario è soggetto passivo d'imposta in altro Stato UE.</li> <li>9. Obbligo di identificazione IVA nel paese estero.</li> </ol>
-------------	--



## Autoliquidazione Inail 2012/2013

Le istruzioni diramate dall'Inail per l'autoliquidazione del premio assicurativo 2012/2013 non evidenziano novità significative nella procedura di calcolo e nella modulistica. Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall'Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il 18.02.2013.

<b>Riduzione retribuzioni</b>	Invio telematico o procedura "Alpi on line" nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2013.	18.02.2013	
<b>Denuncia retribuzioni<sup>1</sup></b>	Invio telematico o procedura "Alpi on line".	16.03.2013	
<b>Pagamenti</b> Saldo 2012 e acconto 2013	In unica soluzione.	16.02.2013	
	In 4 rate <sup>2</sup> (Modello F24) Interesse pari a 3,61%.	16.02.2013	
		16.05.2013	Coefficiente: 0,00741288
		16.08.2013	Coefficiente: 0,01525178
		16.11.2013	Coefficiente: 0,02309068

**Note**  
1. Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell'anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).  
2. È possibile rateizzare in un numero diverso di rate secondo il piano di rateazione autorizzato dall'Inail.

### Esempio

### Acconto e saldo Inail - Scritture contabili

P C II 5	P C IV 1	<b>• Acconto</b>		1.570,00	
		16.02.n			
		Acconto Inail	a Banca c/c		
		Versamento acconto Inail esercizio "n".			
E B 9 b	P D 13 P C II 5	<b>• Contributi di competenza con posizione finale a debito</b>		1.610,00	
		31.12.n			
		Assicurazione infortuni	a Diversi		
			a Inail c/versamento		40,00
			a Acconto Inail	1.570,00	
		Contributi Inail dell'anno "n".			
E B 9 b P C II 5	P C II 5	<b>• Contributi di competenza con posizione finale a credito</b>		1.570,00	
		31.12.n			
		Diversi	a Acconto Inail		
		Assicurazione infortuni			1.500,00
		Credito Inail		70,00	
		Contributi Inail dell'anno "n".			
P D 13 P C II 5	P C IV 1	<b>• Pagamento posizione finale a debito</b>		1.650,00	
		16.02.n+1			
		Diversi	a Banca c/c		
		Inail c/versamento			40,00
		Acconto Inail		1.610,00	
		Versamento saldo contributi Inail anno "n" e acconto anno "n+1"			
P C II 5	P C II 5 P C IV 1	<b>• Pagamento con posizione finale a credito</b>		1.500,00	
		16.02.n+1			
		Acconto Inail	a Diversi		
			a Credito Inail		70,00
			a Banca c/c	1.430,00	
		Versamento acconto anno "n+1" al netto del credito residuo anno "n"			